



IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### **Decreto n 498 del 31 Marzo 2014**

**Approvazione dell' Accordo di collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate ed il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del maggio 2012, per attività di valutazione immobiliare. Integrazione accordo stipulato il 6 novembre 2012.**

**Vista** la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

**Visto** l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

**Visto** il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

**Visto** il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 180 del 03/08/2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

**Visto** l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell'11/08/2012, "misure urgenti per la crescita del paese";

**Visto** il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto legge n° 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici;

**Viste** le ordinanze con le quali sono state disposte le localizzazioni degli insediamenti relative alle strutture temporanee, alternative agli edifici danneggiati e distrutti;

**Visto** il comma 4 dell'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell'11/08/2012, che disciplina le modalità per le occupazioni d'urgenza delle aree e per la eventuale espropriazione per l'attuazione dei piani disposti dal Commissario Delegato per le scuole e municipi temporanei e per le soluzioni abitative alternative agli edifici danneggiati e distrutti;

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*», ha istituito l'Agenzia del Territorio come soggetto di diritto pubblico, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nell'ambito di competenza dell'ex Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze;

**Rilevato** che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, dispone che *“l'Agenzia del Territorio è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59”*;

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”* e che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;

**Visto** il Decreto n. 131 del 5 novembre 2012 con il quale è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione per le attività relative all'immissione nel possesso delle aree individuate per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei, municipali, di culto e abitativi nei territori della regione Emilia Romagna colpiti dal sisma del mese di maggio 2012;

**Atteso** che in data 6 novembre 2012 è stato stipulato l'accordo di collaborazione tra il Presidente/Commissario Delegato e il Direttore dell'Agenzia del Territorio;

**Visto** il Decreto n. 935 del 24 settembre 2013 con il quale sono state approvate le precisazioni operative per l'attuazione dell'Accordo di collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate ed il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del maggio 2012, a seguito

del protrarsi dello stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

**Ravvisato** che nel corso dell'espletamento delle procedure espropriative è emersa l'esigenza di avvalersi dell'Agenzia delle Entrate per la conferma delle stime, valutazione dei frutti pendenti oltre che assicurare l'assistenza nel caso di contenziosi;

**Preso atto** che il Commissario Delegato ha manifestato interesse, con istanza prot. n. 3685 del 24 gennaio 2014, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare e consulenza specialistica, chiedendo un'integrazione dell'Accordo già sottoscritto in data 6 novembre 2012 dal Direttore dell'Agenzia del Territorio ed il Commissario delegato Presidente della Regione Emilia Romagna;

**Preso atto** che l'Agenzia delle Entrate si è resa disponibile all'espletamento della suddetta istanza come risulta dalla nota del 25 marzo 2014 acquisita al protocollo il 25 marzo 2014 con n. CR2014 10665 ed è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzione regionale ed Uffici provinciali), ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;

**Visto** il decreto-legge del 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici dell'Emilia Romagna del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2014;

**Atteso** che a seguito della proroga dello stato di emergenza il suddetto Accordo è stato prorogato al 31 dicembre 2014, con nota dell'Agenzia n. 2144 del 30 maggio 2013, su richiesta del Commissario delegato;

**Visto** l'art. 23 - quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale l'Agenzia del Territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle Entrate, con decorrenza 1° dicembre 2012;

**Preso atto** che da tale data, l'Agenzia delle Entrate è subentrata all'Agenzia del Territorio in tutte le funzioni e le attività nonché nei rapporti giuridici attivi e passivi;

**Visto** lo schema di accordo di collaborazione per le attività di valutazione immobiliare, allegato "A" tra l'Agenzia delle Entrate ed il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del maggio 2012, che integra l'accordo di collaborazione sottoscritto il 6 novembre 2012;

Tutto ciò premesso e considerato

## DECRETA

- 1) di avvalersi dell'Agenzia delle Entrate per l'aggiornamento delle relazioni di stima fornite dall'Agenzia per i beni occupati di cui all'Accordo di collaborazione sottoscritto con l'Agenzia del Territorio il 6 novembre 2012, nonché per la stima dei frutti pendenti e l'assistenza nei caso di contenziosi mediante la nomina di tecnici dell'Agenzia quali componenti dei collegi peritali ex art. 21 del D.P.R. n. 327 dell'8

giugno 2001 e l'eventuale partecipazione, nella figura di Consulente Tecnico di Parte a sedute della Commissione Provinciale espropri di competenza, e/o alle operazioni peritali nella veste di Consulente Tecnico di Parte in eventuali giudizi instauratisi e/o instaurandi;

- 2) di approvare lo schema di accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tra l'Agenzia delle Entrate ed il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del maggio 2012, integrativo all'accordo sottoscritto con l'Agenzia del Territorio il 6 novembre 2012, che in copia si allega al presente decreto (Allegato "A");
- 3) di dare atto che la sottoscrizione dello schema di accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare, che integra l'accordo stipulato con l'Agenzia del Territorio il 6 novembre 2012, non comporta incrementi di spesa rispetto a quelli già previsti;
- 4) di prendere atto che le spese derivanti dall'espletamento delle attività previste dall'accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate risultano finanziate nei quadri tecnico-economici delle varie procedure di gara con i fondi dell'articolo 2 del decreto legge n. 74/2012 convertito con modificazioni con la legge 122/2012 e secondo quanto indicato nell'ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014;

Bologna lì, 31 Marzo 2014

Vasco Errani  


## ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

### TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona del Dott. Ing. Marco Orsini, nato a San Felice sul Panaro (MO) il 27.08.1954, in qualità di Direttore della Direzione Regionale della Emilia Romagna - Territorio, giusta delega del Vicedirettore - Territorio dell'Agenzia, prot. n.2012/62838 del 11 dicembre 2012

### E

il Commissario delegato Presidente della REGIONE EMILIA ROMAGNA (di seguito "Commissario"), Vasco Errani, ai sensi dell'art.1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012,

### PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che "*l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59*";
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che il "Commissario" ha manifestato interesse, con istanza prot. n. 3685 del 24 gennaio 2014, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare e consulenza specialistica;
- E. che l'istanza di cui al precedente punto D è finalizzata dal "Commissario" ad integrare l'Accordo di collaborazione per le attività relative all'immissione nel possesso delle aree individuate per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei, municipali, di culto e abitativi nei territori della Regione Emilia Romagna colpiti dal sisma del mese di maggio 2012", sottoscritto in data 6 novembre 2012 dal Direttore dell'Agenzia del Territorio e il Commissario delegato Presidente della REGIONE EMILIA ROMAGNA (con validità al 31 dicembre 2014);
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzioni Regionali e Uffici Provinciali - Territorio) ciascuna operante nell'ambito

- territoriale di propria competenza;
- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio - oggi Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
- I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

tra l'Agenzia e "Commissario" si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

#### **ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE**

- 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **ART. 2 OGGETTO**

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:

1 Punto A4) della P.O. n. 146/2012 – Aggiornamento di stima – Aggiornamento delle relazioni di stima fornite dall'Agenzia per i beni di cui all'Accordo di collaborazione per le attività relative all'immissione nel possesso delle aree individuate per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei, municipali, di culto e abitativi nei territori della Regione Emilia Romagna colpiti dal sisma del mese di maggio 2012", sottoscritto in data 6 novembre 2012 dal Direttore dell'Agenzia del Territorio e il Commissario delegato Presidente, mediante nomina di tecnici dell'Agenzia quali componenti dei collegi peritali ex art. 21 del D.P.R. n.327 dell'8 giugno 2001, nonché per l'eventuale partecipazione nella figura di Consulente Tecnico di Parte a sedute della Commissione Provinciale Espropri di competenza e/o alle operazioni peritali nella veste di Consulente Tecnico di Parte in eventuali giudizi instauratisi e/o instaurandi;

2 Punto A4) della P.O. n. 146/2012 – Aggiornamento di stima - Relazione di aggiornamento dei valori di mercato forniti dall'Agenzia per i beni di cui all'Accordo di collaborazione per le attività relative all'immissione nel possesso delle aree individuate per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei, municipali, di culto e abitativi nei territori della Regione Emilia Romagna colpiti dal sisma del mese di maggio 2012", sottoscritto in data 6 novembre 2012 dal Direttore dell'Agenzia del Territorio e il Commissario delegato Presidente della REGIONE EMILIA ROMAGNA, con determinazione dell'indennizzo riferito ai frutti pendenti, laddove presenti, al momento dell'immissione in possesso;

#### **ART. 3 ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO**

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, il "Commissario" riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 423,00 (quattrocentoventitre,00) per ogni partecipazione ai collegi peritali e per la partecipazione come Consulente di Parte di cui al punto 1 dell'art.2, e l'importo di euro 423,00 (quattrocentoventitre,00) per ogni determinazione dell'indennizzo riferito ai frutti pendenti di cui al punto 2 dell'art.2.

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dall'emissione della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico bancario sullo specifico c/c postale intestato all'Agenzia, codice IBAN IT2600760103200001005400807.

3.3 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

#### **ART. 4**

##### **TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto dal "Commissario" ed è conclusa entro il 31 dicembre 2014, salvo differimento dei termini da concordare tra le parti che sottoscrivono il presente documento.

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4. Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, il "Commissario" si impegna a fornire la seguente documentazione - propedeutica alla valutazione - nei tempi richiesti, comunque utili allo svolgimento dell'incarico, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia:

ogni eventuale documentazione disponibile agli atti della REGIONE EMILIA ROMAGNA utile per l'espletamento delle attività richieste all'Agenzia.

4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.

4.6 Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'eventuale documentazione suppletiva richiesta non fosse disponibile, le attività di stima vengono effettuate sul presupposto dell'indisponibilità della documentazione di cui trattasi.

4.7 Le parti convengono, inoltre, che l'Agenzia non effettuerà verifiche delle certificazioni urbanistiche ed autorizzative prodotte presso gli Enti competenti (autorizzazioni relative a concessioni edilizie, condoni, VVFF, Ufficio d'igiene, etc) e pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine a tali autorizzazioni in fase di svolgimento dei servizi, considerando le stesse come perfettamente regolari.

#### **ART. 5**

##### **ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'**

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, il "Commissario" si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la doverosa collaborazione di "Commissario".

5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite da "Commissario", ovvero da

mancati necessari sopralluoghi che non si siano resi possibili per cause imputabili ad "Commissario" medesimo. In tali casi, l'Agenzia notificherà a "Commissario" le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l'integrazione o consegna delle suddette informazioni. Decorso tale termine, il presente accordo si intende risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

5.4 "Commissario" si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni.

5.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o contestazioni, entrambi in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti, possono essere rappresentati all'Agenzia nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

#### **ART. 6 RINVIO**

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

#### **ART. 7 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 "Commissario", aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
L'Ente  
Giunta  
AOO EMR  
allegato al CP/2014/18865 del 25/03/2014

fini del presente accordo;

- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

#### ART. 9

#### CONTROVERSIE

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

#### ART. 10

#### COMUNICAZIONI

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per il Commissario delegato Presidente della REGIONE EMILIA ROMAGNA: Direzione Generale "Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e internazionali" Regione Emilia Romagna - Viale Aldo Moro n. 52 – 40 127 Bologna

b) per l'Agenzia delle Entrate: Direzione Regionale Emilia Romagna – Territorio, via Sant'Isaia n.1 – 40123 Bologna (tel.: 051.6458232 – fax: 051.583211 – email: dr\_emiliaromagna@pce.agenzia territorio.it)

Bologna, \_\_\_\_\_

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
(Commissario delegato Vasco Errani)

Agenzia delle Entrate  
(Dott. Ing. Marco Orsini)

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza;
- art. 9, controversie.

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
(Commissario delegato Vasco Errani)

Agenzia delle Entrate  
(Dott. Ing. Marco Orsini)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
L'Ente  
Giunta  
AOO EMR  
allegato al CR/2014/10665 del 25/03/2014